

14 **PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° 206/15 DEL**

ORIGINALE

2015



DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale**

DITTA: ME.GA. S.r.l.

Sede installazione: Zona Ind.le – 66030 Arielli (CH);

Attività svolta: Trattamenti superficiali per conto terzi tramite zincatura, fosfatazione e stagnatura, elettrolitica di materiali ferrosi.

Codice IPPC: 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume > 30 mc.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che abroga la Direttiva 2008/01/CE;

VISTA il Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come modificato dal D.lgs n.46/2014;

VISTE le "Linee Guida per l'individuazione delle MTD in materia di trattamento di superficie di metalli per le attività rientranti nei punti 2.6". DM 1 ottobre 2008 (pubblicate su supplemento ordinario n. 29 del G.U. n°51 del 03/03/2009).

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” afferente l’approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

VISTA la D.G.R. n.997 del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;

VISTA la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005”.

VISTA la D.G.R. n.34 del 14/02/09 recante “D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27/11/08 n.1154 proroga dei termini” che proroga i termini per il pagamento dei costi istruttori fino al 30.04.09;

VISTA la DGR n. 308 del 24/06/09 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”.

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell’Allegato I D.Lgs.59/05;

VISTA la DF3/78/04 che affida l’incarico di consulenza tecnico-scientifica all’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente - ARTA - nell’ambito della Linea Progettuale 4 “Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC”;

VISTA la LR 31 del 29/07/2010 recanti Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

VISTA la DGR 469 del 24.06.15 recante “Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte IIA del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali - Modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/29.06.2009”.

VISTA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta ME.GA. S.r.l. - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n. 8943/DIR/AIA del 01 dicembre 2006, per l’impianto per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici con una capacità volumetrica complessiva pari a 162,2 m³, sito in Zona Ind.le – 66030 Arielli (CH);

DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali, di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di cui al **codice IPPC 2.6**: Impianto per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche di trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, in data 06 febbraio 2007 è stata data comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che la Ditta ha attivato la fase di evidenza pubblica in data 18 febbraio 2007 e che, durante questa fase, non si è registrato nessun accesso agli atti, ne sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che in data 31/07/2007 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi conclusasi con relative prescrizioni e richieste di integrazioni documentali;

VISTO il GIUDIZIO n. 1059 del 08/05/2008 con il quale il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole in merito al Procedimento di Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e succ. mod. e int. Art. 1, comma 6;

DATO ATTO che in data 27/09/2012 si è tenuta la seconda riunione di Conferenza dei Servizi conclusasi con relative prescrizioni e richieste di integrazioni documentali;

CONSIDERARTO che nella stessa conferenza è stato espresso il parere favorevole in merito all'aspetto igienico sanitario da parte del Comune di Arielli;

VISTO il parere conclusivo tecnico favorevole dell'ARTA, prot. n. 12578 del 31/10/2013;

VISTA la documentazione della Ditta inviata con nota datata 05/11/2015 con la quale veniva comunicato che nell'elaborato tecnico descrittivo datato 30/07/2013 nella sezione D "ciclo delle acque" è stato erroneamente identificato lo scarico delle acque industriali con la sigla S3 anziché con la S5;

DATO ATTO che con protocollo regionale n. RA/280080 del 06/11/2015 è stata acquisita la documentazione ambientale aggiornata, trasmessa dalla Ditta ME.GA. S.r.l. con nota del 05/11/2015, ed in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato, agricoltura;
- Modello 2 Comunicazione Antimafia, autocertificazione nei casi in cui all'art.89 del D.Lgs. 159/2011;
- Certificato UNI EN ISO 9001:2008;
- Certificato UNI EN ISO 14001:2004;
- Certificato EMAS.

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08 dandone riscontro con la nota assunta al protocollo regionale n. RA/306544 del 04/12/2015;

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii sono tutti soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della massima semplificazione del procedimento;

DATO ATTO che a norma dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato IX degli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, e in particolare:

- DF2/53/06 del 07/03/2006 (DPR 203/88 e D.lgs 152/06);
- DF2/118 del 02/08/2005 (DPR 203/88);
- DF2/207 del 31/01/2003 (DPR 203/88);
- Prot. 21285 del 28/03/2007 (D.lgs 152/2006 parte V);
- Scarico idrico in pubblica fogna (SASI SpA);

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RILASCIATA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta ME.GA srl (di seguito denominata Gestore), con sede legale e produttiva nella zona industriale del Comune di Arielli (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale per conto terzi tramite zincatura, fosfatazione e stagnatura elettrolitica di materiali ferrosi sito, avente la capacità nominale calcolata come capacità volumetrica delle vasche di trattamento elettrolitico (Zincatura, Cataforesi-fosfatazione, anodizzazione, lavaggio ultrasuoni, deidrogenazione) pari a 162,2 mc;

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato;

Art. 3

Il Gestore è tenuto a comunicare al DIRIGENTE e ad ARTA qualsiasi modifica che comporta una variazione della capacità nominale sopra riportata;

Art. 4

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione.

Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 5

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art.6

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato 1 (Tavola P1 datata 08/07/2013);
- I valori riportati nell'allegato 2 "Quadro riassuntivo delle emissioni 04.09.2013" costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Prescrizioni

- L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni di cui all'allegato 2;
- I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

- Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti è quella prevista dalle **LG MTD-Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.

Art. 7 EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa alla rete idrica si rimanda all'elaborato datato 02/07/2013 tavola P2 denominata "Planimetria Acque Bianche-Nere-Potabile Depurate-di processo-piovane-pozzi- di prima pioggia" (Allegato 3).

Scarichi di acque industriali

Lo scarico industriale S1a recapita in fognatura pubblica.

Per lo scarico S1a devono essere applicati i seguenti limiti:

- Ferro: 3,6 mg/l;
- Crtot: 3,6 mg/l;
- Solfati: 900 mg/l;
- Ptot: 8 mg/l,
- Idrocarb. Totali: 6 mg/l;
- Fluoruri: 7 mg/l

per tutti gli altri parametri il Gestore deve rispettare i limiti di cui al D. Lgs. 152/06, tab. 3 all. 5 alla parte III, colonna di scarico in pubblica fognatura, su un campione medio relativo a tre ore di scarico.

Prescrizioni

- Lo scarico S1a deve essere dotato di un autocampionatore e di un misuratore di portata. Qualora assenti il Gestore deve adeguarsi entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto.
- Il Gestore, ove possibile, deve prevedere l'integrale riutilizzo delle acque di lavaggio dei contenitori all'interno del ciclo produttivo. Pertanto, entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente e ad ARTA una procedura inerente tale riutilizzo. Nelle more di tale adempimento, il Gestore dovrà dotarsi di una procedura gestionale circa l'invio di acque provenienti dal lavaggio dei contenitori al depuratore, allo scopo di non inficiare la corretta funzionalità dello stesso mediante l'invio di correnti talvolta estremamente diluite o incompatibili con il trattamento stesso.

Scarichi di acque meteoriche

Gli scarichi di acque bianche S3 e S4 recapitano in fognatura acque bianche.

Prescrizioni

- Se non già presente, il Gestore è tenuto ad inserire contatori per contabilizzare i volumi di acque meteoriche che vengono recuperati.

- La procedura di gestione delle acque di prima pioggia deve garantire che il serbatoio “Silos stoccaggio acque di prima pioggia” disponga sempre di un volume residuo tale da garantire la raccolta dei primi 5 mm di pioggia (6 mc) e contestualmente tale da garantire che al verificarsi di un evento incidentale, il volume necessario possa essere reso disponibile tempestivamente, anche mediante la predisposizione di ulteriori volumi di raccolta. In merito alla gestione delle acque di prima pioggia si ritiene che il serbatoio debba essere sempre reso disponibile entro 48-72 ore dall’ultimo evento meteorico ovvero lo scarico verso il depuratore dovrà essere completato necessariamente entro le 72 ore. Anche qualora l’evento meteorico sia di lieve entità e tale da non occupare la volumetria prevista, entro le 72 hr dall’evento meteorico dovrà essere scaricato tutto il volume raccolto.

Scarichi di acque domestiche

Gli scarichi di acque domestiche S1 e S5 recapitano in fognatura acque nere.

Art. 8 RIFIUTI

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria tavola P1 (Allegato 1).

L’Azienda dichiara di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06.

Prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto preventivamente a comunicare all’Autorità Competente e al Distretto ARTA eventuali variazioni in merito alle modalità gestione dei rifiuti in deposito temporaneo;
2. Il deposito temporaneo dei rifiuti, per ciascun CER, pur se in regime di criterio volumetrico, in nessun caso può essere effettuato per una durata superiore all’anno solare;
3. In nessun caso il quantitativo complessivo dei rifiuti in deposito potrà eccedere i 30 mc (max 10 mc per i pericolosi).
4. Almeno una volta l’anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario;
5. La produzione di nuovo codice CER gestito in deposito temporaneo deve essere comunicato ai sensi della DGR 917/11. La comunicazione dovrà contenere motivazioni inerenti la produzione del nuovo rifiuto, oppure la modifica del codice CER, descrizione del rifiuto e provenienza, modalità di stoccaggio e l’indicazione dell’area dove esso sarà depositato, inviando una planimetria aggiornata dei rifiuti se necessario;
6. Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
7. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
8. I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
9. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.

10. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
11. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
12. La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.
13. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.
14. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere depositati su aree impermeabilizzate e coperte, dotate di bacino o cordolo di contenimento nel caso di deposito effettuato in fusti/cisternette;
15. Tutte le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti siano impermeabili. Le stesse devono essere dotate di raccolta delle acque prima pioggia o in alternativa adeguatamente coperte. Occorre che le aree di deposito siano dotate di cartellonistica con l'indicazione del CER, nonché delle eventuali indicazioni di pericolo e dei comportamenti da assumere in zona.
16. Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e CER. Lo stato dei luoghi dovrà esser fedelmente riportato in planimetria; Le aree di deposito temporaneo siano fisicamente separate (eventualmente mediante barriere mobili tipo new jersey) da quelle di deposito materie prime, ovvero, pur insistendo nella stessa area, siano chiaramente individuate, mediante apposita segnaletica, sottoaree differenti e non frammiste.
17. Le aree siano opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale, coerente con le superfici individuate in planimetria.
18. I rifiuti pericolosi siano separati dai non pericolosi e collocati rigorosamente in aree coperte e depositati in contenitori/cassoni a tenuta e chiusi.
19. Il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell'anno in corso.

Art. 9

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 6,7 e 8 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Gestore per i camini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E10, E11 e E12 dovrà effettuare il monitoraggio sulle emissioni in atmosfera con cadenza semestrale nei primi due anni dal rilascio del presente atto. Successivamente l'azienda potrà effettuare i campionamenti con cadenza annuale salvo che il Distretto ARTA di Chieti, in esito agli autocontrolli ed ai controlli che saranno effettuati, non ritenga che vi siano motivazioni tecniche per le quali sia opportuno continuare ad effettuare campionamento ed analisi con maggiore frequenza per alcuni o per tutti i punti di emissione.

SEZIONE J
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Tabella J.1. Emissioni in atmosfera

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		MONITORAGGIO INQUINANTI		
		continuo	discontinuo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Carb. Org. Tot.	---	X	UNI EN 13526:2002		
	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido fluoridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
E2	Classe II (Tab D)	---	---	UNI EN 13649:2002	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Carb. Org. Tot.	---	X	UNI EN 13526:2002		
	Acido Nitrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Cromo III	---	---	UNI EN 13284-1:2003+M U 723:86		
	Acido solforico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
E3	Carb. Org. Tot.	---	---	UNI EN 13526:2002	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Sodio idrossido	---	X	NIOSH 7401:1994		
	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido fluoridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido solforico	---	---	NIOSH 7903:1994		
E4	Acido Nitrico	---	---	NIOSH 7903:1994	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Cromo III	---	---	UNI EN 13284-1:2003+M U 723:86		
	Polveri	---	X	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido cloridrico	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
E5	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Acido cloridrico	---	X	NIOSH 7903:1994		
	Acido cloridrico	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido cloridrico	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
E6	Acido cloridrico	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Acido cloridrico	---	X	NIOSH 7903:1994		
	Acido solforico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Cromo III	---	---	UNI EN 13284-1:2003 +M U 723:86		
	Acido acetico	---	---	OSHA ID 186SG:1993		
	Acido acetico	---	---	OSHA ID 186SG:1993		

MONITORAGGIO INQUINANTI						
Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
E7	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Classe II (tabella A1)-Nichel	---	---	UNI EN 13284-1:2003 +M U 723.86		
	Classe III (tabella B) Manganese-Stagno	---	X	UNI EN 13284-1:2003 -M U 723.86		
	Classe III (tabella D)	---	---	UNI EN 13649:2002		
	Carbonio organico totale	---	---	UNI EN 13526:2002		
	Acido solforico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido fosforico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido fluoridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Iodossido di sodio	---	---	NIOSH 7401:1994		
	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
Iodossido di Sodio	---	---	NIOSH 7401:1994			
E10	Iodossido di Potassio	---	---	NIOSH 7903:1994	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Acido Cloridrico	---	---	UNI EN 13526:2002		
	Carb Org Tot.	---	---	UNI EN 13284-1:2003		
	Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003 +M U 723.86		
	Cobalto	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI
	Cromo III	---	---	UNI EN 13284-1:2003 +M U 723.86		
	Iodossido di sodio	---	---	NIOSH 7401:1994		
	Acido cloridrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Acido Nitrico	---	---	NIOSH 7903:1994		
	Carb Org. Totale	---	---	UNI EN 13526:2002		
Polveri	---	---	UNI EN 13284-1:2003	ANNUALE	REGISTRO EMISSIONI	
E12 da realizzare e per il quale si richiede autorizzazione						

Nota 1: Nei primi due anni dal rilascio dell'AIA la frequenza di controllo sarà semestrale.

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI

<p>Punto emissione E12 da realizzare e per il quale si richiede autorizzazione</p>	<p>Sistema di abbattimento F.T = Filtro a cartucce in microfibrina di cellulosa)</p>	<p>Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione Svuotamento della polvere accumulata nella tramoggia inferiore mensile</p>	<p>Parametri di controllo Efficienza del gruppo filtrante Tubazioni di condotta libere Motore dell'aspiratore funzionante ΔP differenza di pressione ingresso e uscita</p>	<p>Modalità e frequenza di controllo Controllo visivo dello stato delle cartucce filtranti, delle tubazioni di condotta e del motore dell'aspiratore mensile</p>	<p>Modalità di registrazione dei controlli effettuati Registro delle manutenzioni emissioni in atmosfera</p>
--	---	--	--	---	---

A1. In relazione alle metodiche riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si chiede all'Azienda di utilizzare per ogni parametro la metodica UNI EN indicata. Per le emissioni in atmosfera le metodiche di campionamento ed analisi devono essere individuate conformemente alle indicazioni dell'art. 271 c.17 del D.lgs 152/06.

A2. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A3. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A4. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all'Autorità Competente.

A5. Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

A6. Caratteristiche dei punti di prelievo.

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la

condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo, in conformità a quanto predisposto dalla norma UNI 10169 sezioni 7 – 8 – 9.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività a ridotto inquinamento atmosferico che si avvalgono di autorizzazione generale. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

A7. Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.

1. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
2. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.
3. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

A8. Manutenzione dei sistemi di depurazione.

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite.

EMISSIONI IN ACQUA

Scheda J.2. Emissioni in acqua

Sigla scarico	Parametro	MONITORAGGIO INQUINANTI		Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Metodo di misura			
S1a	BORO	APAT IRSA CNR 3110	Man 29 2003	15 gg	ANALISI E BULLETTINI ANALISI
	FERRO	APAT IRSA CNR 3153 A	Man 29 2003		
	ZINCO	APAT IRSA CNR 3120	Man 29 2003		
	C.O.D.	APAT IRSA CNR 5130			
	B.O.D. 5	APAT IRSA CNR 5120			
	CROMO TOTALE	APAT IRSA CNR 3150 A	Man 29 2003		
	AZOTO NITRICO	APAT IRSA CNR 4020	Man 29 2003		
	STAGNO	M: 104	Man 29 2003		
	CLORURI	APAT IRSA CNR 4070	Man 29 2003		
	SOLFATI	APAT IRSA CNR 4070	Man 29 2003		
	TENSIOATTIVI	M: 50	Man 29 2003		
FOSFORO TOTALE	M: 14	Man 29 2003			

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	SISTEMI DI DEPURAZIONE		frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento		
S1a	CHIMICO FISICO	Reazione chimica di ossido-riduzione, separazione fisica tra acqua e fango in sospensione	pHmetro redoxmetro	pH neutralizzazione: valori superiori a 8 valore redox: valori inferiore a 300	continua	Taratura mensile degli strumenti e registrazione grafica sul software

- ◇ Allo scarico S1a, l'azienda effettua il monitoraggio quindicinale dei parametri di cui alla scheda J.2 sopra riportata. Alla luce delle materie prime utilizzate, il Gestore deve integrare con il monitoraggio mensile dei seguenti parametri: azoto ammoniacale, nitroso, Nichel, fluoruri. Il Gestore dovrà altresì monitorare i solventi che sono presenti fra le materie prime utilizzate (se presenti, solventi aromatici, clorurati o azotati). Qualora si riscontri la presenza di sostanze altre pericolose (oltre Zn e Crtot) di cui alla tab. 5 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 nello scarico S1a, tali sostanze dovranno essere monitorate con cadenza quindicinale.
- ◇ Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle acque meteoriche, con cadenza semestrale nei primi due anni dal rilascio dell'AIA, prelevando un campione istantaneo in S4 ed in S3, , ricercando almeno i seguenti parametri: ph, boro, ferro, cromo totale, tensioattivi, zinco, COD, BOD5, azoto nitrico, cloruri, solfati, fosforo totale, idrocarburi totali. Qualora il Distretto ARTA rilevasse criticità nel corso di autocontrolli ovvero dei controlli ARTA, l'Agenzia si riserva di chiedere il proseguimento del monitoraggio anche successivamente al periodo di due anni.
- ◇ Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e di trattamento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello, misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni.

RUMORE

Il Gestore è tenuto ad aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico con cadenza triennale e comunque in occasione di modifiche impiantistiche e non appena il comune di Arielli avrà provveduto ad approvare il piano di classificazione acustica. Si ricorda, inoltre, che tale documento di valutazione di impatto acustico dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni della normativa regionale vigente in materia (vedi DGR 770/P del 14.11.2011).

MANUTENZIONE

Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello, misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle

indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni.

RIFIUTI

Scheda J.4. Rifiuti

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI					
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
RECUPERO	080318	R13	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
SMALTIMENTO	110110	D15			
RECUPERO	150101	R13	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
RECUPERO	150102	R13			
SMALTIMENTO	150202*	D15	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
RECUPERO	170405	R13			
RECUPERO	130205*	R13	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
RECUPERO	120102	R13			
RECUPERO	150103	R13	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
RECUPERO	170402	R13			
SMALTIMENTO	110113*	D15	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico
SMALTIMENTO	110115*	D15			
RECUPERO	170401	R13	Analisi chimiche e caratterizzazione rifiuto	Area deposito temporaneo	Registro carico e scarico

ACQUE SOTTERRANEE

Scheda J.5. Monitoraggio acque sotterranee

ACQUE SOTTERRANEE				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PIEZOMETRO 1 PIEZOMETRO 2*	pH	RAP/ISTISAN 04/XX	ANNUALE	ANALISI E BOLLETTINO ANALISI
	Nitriti	RAP/ISTISAN 14/00-1		
	Cloruri	RAP/ISTISAN 14/00-1		
	Solfati	RAP/ISTISAN 14/00-1		
	COD	APAT-IRSA CNR 5130		
	BOD5	APAT-IRSA CNR 5123 A		
	Boro	APAT-IRSA CNR 3119 A2		
	Ferro	APAT-IRSA CNR 3160 A		
	Zinco	APAT-IRSA CNR 3320 A		
	Cromo III	APAT-IRSA CNR 3150 B3		
	Cromo totale	APAT-IRSA CNR 3150 B1		
	Tensioattivi	M.I. 53		
	Fosforo totale	M.I. 14		
	Cobalto	UNI EN ISO 17294-2:2005		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2005			

*Nota: nel piezometro 2 attualmente non c'è acqua in allegato, relazione idrogeologica di Ottobre 2007.

Il Gestore dovrà monitorare le acque sotterranee della falda più superficiale, prelevate da un piezometro a monte ed uno a valle idrogeologica. I parametri di campionamento ed analisi proposti dall'azienda nella scheda J.5 dell'Elaborato Tecnico Descrittivo datato 30 luglio 2013 dovranno essere integrati con la ricerca degli eventuali solventi che sono utilizzati nel ciclo produttivo.

Ulteriori Prescrizioni

Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento, ove non indicato nel presente provvedimento oppure ove modificato, ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI

B1. Fattori di emissione

I fattori di emissione devono essere calcolati ogni anno sulla base degli effettivi valori di emissione misurati nel corso degli autocontrolli.

- Aria: ton emissioni/ton materiale lavorato per: Polveri, Acido cloridrico, Acido Acetico, Carb.Org.Tot, Cromo III, Acido solforico, Classe II (tabella A1), Classe III (tabella D), Classe II (tabella D), Acido nitrico, classe III (tabella B), Acido fluoridrico, Sodio idrossido, Acido fosforico, Idrossido di potassio Cobalto.
- Acqua: kg scaricati/ton materiale lavorato per: boro, ferro, zinco, COD, BOD5, Cromo totale, Azoto nitrico, cloruri, solfati, Tensioattivi totali, Fosforo totale, Cobalto, Nichel, Fluoruri, Idrocarburi totali.
- Rifiuti: ton rifiuti prodotti/ton materiale lavorato per: CER 080318, CER 110110, CER150101, CER 150102, CER 150202*, CER 170405, CER 130205*, CER 120102, CER 150103, CER 170402, CER 110113*, CER 170401, CER 110115*

B2. Consumi specifici

- Mc consumi idrici/ton materiale lavorato
- MWh consumi energia elettrica/ton materiale lavorato
- Mc consumo metano/ton materiale lavorato
- Ton consumo zinco/ton materiale zincato
- Ton prodotti per zincatura/ton materiale zincato
- Ton prodotti per passivazione/ton materiale zincato
- Ton prodotti per decapaggio/ton materiale zincato
- Ton prodotti per sgrassatura/ton materiale lavorato
- Ton prodotti per depurazione/ton materiale lavorato
- Ton prodotti per cataforesi/ton materiale cataforizzato
- Ton prodotti fosfatazione/ton materiale fosfatato
- Ton prodotti alluminio/ton materiale anodizzato

Il Gestore annualmente è tenuto a verificare gli indicatori di performances sopra elencati calcolando i consumi specifici e i fattori di emissione.

C) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

AVVIO E ARRESTO DELL'IMPIANTO
AVVIO IMPIANTO: 1,5 ORE SPEGNIMENTO IMPIANTO: 1,5 ORE I dispositivi di supporto a tali operazioni sono le relative Istruzioni Operative redatte e mantenute attive secondo gli standard del sistema interno certificato ISO 9001
EMISSIONI FUGGITIVE
È identificata una istruzione operativa per la movimentazione dei prodotti chimici pericolosi, dove viene indicata la corretta manipolazione e movimentazione dei prodotti per operazioni e provvedimenti di sicurezza.
MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE
Non essendo presenti impianti di abbattimento, a parte il filtro a cartucce della sabbiatrice, condizioni diverse dal normale esercizio, non comportano variazioni sull'emissione e non provocano anomalie. In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento sulla linea di sabbiatura, l'impianto viene fermato. Per tutte le emergenze legate agli scarichi i metodi e le azioni sono descritte nella procedura "IO001" Istruzione operativa impianto di depurazione (in allegato).
ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO
Dopo aver effettuato tutte le manovre dello spegnimento dell'automazione dell'impianto va chiuso il rubinetto di adduzione dell'acqua all'impianto ed assicurarsi che non vi siano più scarichi idrici provenienti dalle vasche.

C1 – Emissioni fuggitive

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

In caso si riscontri un'emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, Distretto di Chieti, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

C2 - Malfunzionamenti e/o interruzioni

In caso di malfunzionamento o di interruzione degli impianti di abbattimento/depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera e alle emissioni idriche, si ritiene necessario che il Gestore informi, entro 8 ore, l'Autorità Competente, il Comune, il Distretto Provinciale ARTA di Chieti. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Nel caso in cui il periodo di malfunzionamento e/o interruzione ecceda le 48 ore, il ciclo produttivo potrà mantenersi attivo a condizione che i valori limite di emissione/scarico autorizzati siano rispettati; in caso contrario, l'emissione/scarico deve essere immediatamente interrotta.

Nel caso di interruzione e/o malfunzionamento di durata superiore alle 48 ore, la condizione diversa dal normale esercizio deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA, Distretto Provinciale di Chieti.

C3 – Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli

eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'installazione; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

D) Interventi migliorativi

Il Gestore dell'impianto entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà dare evidenza all'autorità competente e ad ARTA dell'effettuazione dei seguenti interventi migliorativi oppure proporre una tempistica di attuazione:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'
Diminuzione del consumo di energia elettrica su ton di prodotto lavorato	L'obiettivo riguarda la diminuzione del consumo globale di energia elettrica su tonnellata prodotto lavorato. Obiettivo <0,30 consumo di energia elettrica in Mwh/ton materiale prodotto
Diminuzione del consumo di prodotti chimici su ton di prodotto lavorato	L'obiettivo riguarda la diminuzione del consumo prodotti chimici su tonnellata prodotto lavorato. Obiettivo <0,0285 consumo di prodotti chimici sgrassatura e decapaggio in ton/ton materiale prodotto
Riduzione consumi energetici totali	L'azienda si è prefissata l'obiettivo di ridurre i consumi energetici termici (TEP) TEP TOTALI/Unità di prodotto lavorato
Amianto	Sostituzione entro tre anni. Nel frattempo monitoraggio copertura amianto
Riutilizzo acqua di lavaggio contenitori nel ciclo produttivo	Entro il 2013 il liquido che esce dal lavaggio dei contenitori verrà riutilizzato e avviato al processo produttivo e non più inviato all'impianto di depurazione.

Art. 10

PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE

- a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di installazione adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il Gestore dell'installazione deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'installazione non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE A REGIME

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'installazione;

- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'installazione.

c) CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell'installazione, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- d.1) Il Gestore, con un anticipo di almeno 15 giorni, è tenuto a comunicare la data di cessazione definitiva dell'attività all'Autorità Competente e agli Enti Competenti (Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti, ARTA Distrettuale, Comune, ASL Provincia) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, il Gestore dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'ARTA, e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

- e.1) In caso di modifica dell'installazione si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'installazione si applica quanto previsto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii e deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;

- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'installazione, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA.
- Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'installazione. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva;

**ART. 11
TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**

ME.GA s.r.l.	MTD DI SETTORE		Note
	CODICE ATTIVITA' IPPC	Utilizzate	
		SI NO	
	MTD		
Applicazione di valori di riferimento (benchmarks) per i consumi e le emissioni, ottimizzazione dei processi e la riduzione al minimo delle rilavorazioni	x		Sono ampiamente rispettati i benchmarks di riferimento. E' attivo un sistema di controllo in continuo dei processi conforme allo standard internazionale ISO 9001 e teso al miglioramento continuo delle prestazioni e all'ottimizzazione dei processi e delle lavorazioni
Tutelare l'ambiente (in particolare il suolo e le acque sotterranee), riducendo le emissioni impreviste nell'ambiente registrando le sostanze chimiche prioritarie e pericolose, elaborare piani per contenere immediatamente potenziali contaminazioni	x		Il sistema di gestione ambientale è orientato alla tutela dell'ambiente alla prevenzione degli inquinamenti e al rispetto delle prescrizioni applicabili, tali obiettivi sono garantiti dall'applicazione di un piano di monitoraggio ambientale e da un sistema di risposta alle emergenze ambientali. Tutte le sostanze pericolose utilizzate sono tenute sotto controllo e, laddove possibile, si prevede la sostituzione con sostanze meno pericolose per l'ambiente e per l'uomo
Ridurre al minimo le perdite di energia elettrica per tutti i rifornimenti e le perdite di calore nei processi termici	x		Installati rifasatori automatici sulle cabine di trasformazione. Installati raddrizzatori di corrente (switching) sulle celle galvaniche. Effettuata coibentazione delle tubazioni e delle vasche riscaldate
Minimizzare le perdite di materie prime, facendo in modo che restino nelle vasche di processo, parallelamente si ha la diminuzione di acqua attraverso la riduzione del trasciamamento (Drag-in, Drag out) delle soluzioni di processo e di risciacqui.	x		Minimizzazione del Drag out tramite l'ottimizzazione dei tempi di sgocciolamento dei telai galvanici e lo studio dei migliori posizionamenti possibili dei pezzi sul telaio stesso. Ottimizzazione del consumo di acqua per lavaggio sfruttando la tecnologia "controcorrente"
Favorire il riciclaggio e il recupero che consistono nell'individuare i possibili flussi di rifiuti da separare e trattare, nell'esternalizzare il riutilizzo di materiali	x		Ove possibile viene preferito il recupero allo smaltimento anche attraverso la selezione minuziosa delle varie tipologie di rifiuto
Prevenzione, separazione per tipologia dei flussi delle acque reflue, la massimizzazione del riciclaggio a livello aziendale e sottoponendo ogni flusso finale ad un trattamento appropriato	x		Le acque di lavaggio sono divise tra acide, alcaline Si effettua la distillazione degli eluati di rigenerazione delle resine a scambio ionico recuperando il 90% del contenuto in acqua, riutilizzata nel ciclo produttivo.
Controllare il rumore mediante l'applicazione di buone prassi	x		Effettuata fonometria in ambiente esterno nel mese di marzo 2012 da parte di un tecnico competente in acustica ambientale. Le relazioni tecniche dimostrano l'ampio rispetto dei limiti legislativi.

MTD DI SETTORE		CODICE ATTIVITA' IPPC
MTD	Utilizzate SI NO	
Impiego di sostanze meno pericolose, ridurre al minimo l'impiego mediante il controllo degli additivi che li contengono e ridurre le emissioni di fumi.	x	In corso la sostituzione con sostanze meno pericolose per l'ambiente e per l'uomo, completa la sostituzione totale del Cromo VI con il Cromo III
Sgrassatura, raccomandazioni di contattare i clienti per ridurre al minimo l'applicazione di grasso o d'olio e/o di eliminare le quantità in eccesso con tecniche meccaniche, per i sistemi di sgrassatura acquosa, ridurre l'uso di prodotti chimici e di energia	x	Sensibilizzazione dei clienti sempre in atto, come anche previsto dalle norme internazionali ISO 14001 ed EMAS
Allungare la vita delle soluzioni e mantenerne la qualità (attraverso il loro controllo e il loro mantenimento entro i limiti stabiliti)	x	Tutte le soluzioni sono costantemente monitorate attraverso analisi chimiche periodiche effettuate nel nostro laboratorio interno. Ove possibile sono state montate attrezzature atte a prolungare la vita utile delle soluzioni di processo ad esempio e resine a scambio ionico per la purificazione dagli inquinanti delle passivazioni per zinco.

Art. 12

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'installazione. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

Art. 13

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 14

Il Gestore è tenuto ad ottemperare, qualora non effettuato, a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del DM n. 272 del 13/11/2014, verificando secondo la procedura di cui all'allegato 1 del Decreto la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative;

Art. 15

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Dandosi atto che la ditta è in possesso di certificazioni (Regolamento CE n. 1221/2009 e UNI EN ISO 14001), il riesame previsto dall'art.29-octies comma 3 dovrà essere richiesto dal Gestore trascorsi 16 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto nei casi previsti dall'art.29-octies. In particolare nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, la ditta è tenuta a presentare domanda di riesame entro 6 mesi dalla data di detta pubblicazione, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza tenendo conto dell'adeguamento alle "conclusioni sulle BAT".

Art. 16

PIANO DEI CONTROLLI

Controllo tecnico documentale

L'ARTA Distretto provinciale di Chieti accerta quanto prescritto nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e DGR 308/09 e secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il gestore dovrà eseguire detti pagamenti nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 6 del DM 24/04/08, dalla DGR 308/09 e dal presente provvedimento ovvero quanto sarà eventualmente regolamentato da nuove disposizioni normative.

Il gestore sarà tenuto al pagamento anche dei controlli le cui tariffe non sono ancora individuate dall'ARTA nelle seguenti tabelle. Nelle more del necessario atto di recepimento delle tariffe mancanti, il gestore non è tenuto al pagamento delle voci di tariffa mandanti.

Il Gestore deve redigere annualmente e tenere a disposizione presso lo stabilimento la relazione contenente i dati ambientali e gestionali riferiti all'anno solare precedente.

Nella relazione dovranno essere riportate le informazioni di seguito specificate.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si ritiene necessario che l'azienda compili e tenga a disposizione presso lo stabilimento, le schede di reporting, in formato Excel, riportanti le informazioni di seguito elencate il cui format dovrà essere concordato, in via provvisoria, con il Distretto Arta di Chieti nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali di riferimento.

SCHEDE DI REPORTING

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di Prodotto ottenuto - Dati di produzione effettuata..
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Emissioni dirette e indirette di CO₂.
10. Tabella riassuntiva emissioni COV.
11. Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale.
12. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
13. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
14. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
15. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

RELAZIONE

Nella relazione che deve essere predisposta ogni anno l'azienda deve riportare le informazioni di seguito specificate.

1. I dati identificativi e la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
3. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
4. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
5. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
6. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
7. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
9. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Alla relazione dovranno essere allegati i certificati analitici dei controlli effettuati.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

L'ARTA effettuerà il sopralluogo programmato con cadenza quadriennale a condizione che l'azienda abbia rinnovato la registrazione EMAS in scadenza il 21/04/2013. In caso contrario, il sopralluogo sarà effettuato con cadenza triennale, se l'azienda è certificata ISO 14001, ovvero con cadenza biennale se l'azienda non è in possesso di certificazioni ambientali.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico S1a Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Temperatura	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cromo totale	Draft EPA Method 1614- EPA	DM 24/4/08 (come acqua

	1625	
Azoto nitrico	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitroso	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto ammoniacale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Nichel	APAT IRSA	DM 24/4/08
Boro	APAT IRSA	DM 24/4/08
Ferro	APAT IRSA	DM 24/4/08
Zinco	APAT IRSA	DM 24/4/08
Stagno	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fluoruri	APAT IRSA	DM 24/4/08
tensioattivi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Idrocarburi	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08
Solventi azotati	GC-MS	DM 24/4/08

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato sui 2 piezometri di monte e valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
solforati	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Boro	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Ferro	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
zinco	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cobalto	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
nichel	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cromo III	Draft EPA Method 1614- EPA 1625	DM 24/4/08 (come acqua)
Cromo totale	Draft EPA Method 1614- EPA 1625	DM 24/4/08 (come acqua)
Tensioattivi	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi (*)	APAT IRSA	DM 24/4/08

(*) eventuali solventi utilizzati nel ciclo produttivo; ARTA verificherà in fase di sopralluogo se e quali analisi effettuare sui solventi.

ARIA

Campionamento ed Analisi emissione E2 o E11		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O ₂	UNI EN 14789: 2006	DM 24/4/08

Acido cloridrico	UNI EN 1911	DM 24/4/08
Acido fluoridrico	UNI 10787	DM 24/4/08
Classe II (Tab.D)	UNI EN 13649	DM 24/4/08
Carb. Org. Tot.	UNI EN 13526	DM 24/4/08
Acido Nitrico	NIOSH 7903	DM 24/4/08
Cr III e Co	UNI EN 14385	DM 24/4/08
Acido solforico (o NaOH per E11)	NIOSH 7903	DM 24/4/08

* La voce sarà individuata nell'aggiornamento del tariffario ARTA. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Campionamento ed Analisi emissione del camino E7		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		*
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O2	UNI EN 14789: 2006	DM 24/4/08
COT	UNI EN 12619-13526	DM 24/04/08
HF	ISTISAN 98/2 (CI)	DM 24/4/08
Tab. A1 cl. II (n. 1 metallo, nichel)	UNI EN 14385	DM 24/4/08
Tab. B cl. III (n. 2 metalli, Mn e Sn)	UNI EN 14385	DM 24/4/08
Tab. D cl. III	UNI EN 13649	DM 24/4/08
H2SO4	NIOSH 7903	DM 24/4/08
H3PO4	NIOSH 7903	DM 24/4/08
NaOH	NIOSH 7903	DM 24/4/08

* La voce sarà individuata nell'aggiornamento del tariffario ARTA. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovrà essere considerata.

Art. 17

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta ME.GA srl per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale per conto terzi tramite zincatura, fosfatazione e stagnatura elettrolitica di materiali ferrosi sito nella zona industriale del Comune di Arielli (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio "Qualità dell'Aria, inquinamento acustico, elettromagnetico" del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Arch. Diana Melfi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Iris Flacco)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

